

Copyright, Open Science and Knowledge Infrastructures: From the European Consultation to University Strategies

Roberto Delle Donne^(a)

a) University of Naples Federico II, <https://orcid.org/0000-0001-8331-9436>

Contact: Roberto Delle Donne, delledon@unina.it

Received: 30 June 2026; **Accepted:** 16 September 2026; **First Published:** 15 October 2026

ABSTRACT

The consultation launched by the European Commission on the review of Directive (EU) 2019/790 and on a possible targeted initiative in the field of copyright offers an opportunity to reflect on the relationship between Open Science, artificial intelligence and knowledge infrastructures. This article analyses the issues that emerged from discussions at European, transnational, national and institutional levels, with particular attention to the secondary publication right, research exceptions, text and data mining, and the scientific use of content in AI systems. It argues that a reform consistent with Open Science cannot be limited to the regulation of markets and licences, but must recognise the role of universities, libraries, repositories, university presses and research support services in the production, preservation, circulation and reuse of knowledge. This requires university strategies capable of integrating open access, bibliodiversity, responsible research assessment, research data management and reliable infrastructures.

KEYWORDS

Copyright; Open Science; Secondary publication right; Text and data mining; Knowledge infrastructures.

Diritto d'autore, Open Science e infrastrutture della conoscenza: dalla consultazione europea alle strategie universitarie

ABSTRACT

La consultazione aperta dalla Commissione europea sulla revisione della Direttiva 2019/790/UE e su una possibile iniziativa mirata in materia di diritto d'autore offre l'occasione per riflettere sul rapporto tra Open Science, intelligenza artificiale e infrastrutture della conoscenza. Il contributo analizza le questioni emerse nel confronto sviluppatosi a livello europeo, transnazionale, nazionale e istituzionale, con particolare attenzione al diritto di pubblicazione secondaria, alle eccezioni per la ricerca, al text and data mining e agli usi scientifici dei contenuti nei sistemi di IA. L'articolo sostiene che una riforma coerente con l'Open Science non possa limitarsi alla regolazione dei mercati e delle licenze, ma debba riconoscere il ruolo delle università, delle biblioteche, dei repository, delle university press e dei servizi di supporto nella produzione, conservazione, circolazione e riuso della conoscenza. Ne deriva l'esigenza di strategie universitarie capaci di integrare accesso aperto, bibliodiversità, valutazione responsabile, gestione dei dati e infrastrutture affidabili.

PAROLE CHIAVE

Diritto d'autore; Open Science; Diritto di pubblicazione secondaria; Text and data mining; Infrastrutture della conoscenza.

La consultazione europea come occasione di ripensamento

La consultazione aperta dalla Commissione europea sulla revisione della Direttiva 2019/790/UE, relativa al diritto d'autore nel mercato unico digitale, e su una possibile iniziativa volta a migliorarne il quadro normativo si colloca in una fase di particolare rilevanza per le politiche europee della conoscenza (Commissione europea 2026a). A prima vista, il documento della Commissione sembra inserirsi nel più ampio dibattito sulla trasformazione dei mercati culturali e creativi nell'ambiente digitale: tutela degli autori e dei titolari dei diritti, contrasto alla pirateria online, remunerazione degli artisti e degli interpreti, rapporti tra piattaforme digitali, editori, industrie creative e fornitori di sistemi di intelligenza artificiale generativa. Tuttavia, accanto a questi temi, la consultazione tocca questioni che riguardano direttamente il sistema della ricerca e dell'istruzione superiore: l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche, il riuso dei risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici, le eccezioni per finalità di ricerca, il *text and data mining*, la conservazione a lungo termine delle risorse documentarie e scientifiche, la possibile introduzione di un diritto di pubblicazione secondaria a livello europeo.

La consultazione va inoltre letta alla luce del lavoro preparatorio già promosso dalla Commissione europea, in particolare dello studio del 2024 sugli effetti del quadro europeo del diritto d'autore sull'accesso e il riuso dei risultati della ricerca, delle pubblicazioni e dei dati per finalità scientifiche, e dello studio economico del 2026 dedicato all'impatto di possibili misure legislative volte a migliorare la circolazione della conoscenza (Commissione europea 2024; 2026b). Questi documenti mostrano come incertezza giuridica, frammentazione normativa, restrizioni contrattuali e barriere tecniche continuino a incidere sulla capacità di ricercatori e istituzioni di accedere, condividere e riutilizzare contenuti scientifici in contesti nazionali e transnazionali.

Questa compresenza di temi solo apparentemente eterogenei non è casuale. Essa rivela, al contrario, quanto il diritto d'autore sia ormai divenuto uno degli ambiti nei quali si misura la capacità delle istituzioni europee di governare la transizione digitale della conoscenza. La questione non riguarda soltanto la protezione di contenuti creativi all'interno di mercati sempre più mediati da piattaforme e sistemi algoritmici. Riguarda anche le condizioni giuridiche, economiche e infrastrutturali che rendono possibile la produzione, la circolazione, la verifica, la conservazione e il riuso della conoscenza scientifica. In questo senso, la revisione del quadro europeo del *copyright* non può essere considerata un tema settoriale, riservato agli specialisti del diritto d'autore o agli operatori dell'industria culturale. Essa investe direttamente la *European Research Area*, le politiche di *Open Science*, le strategie delle università, il ruolo delle biblioteche e dei *repository*, la sostenibilità dell'editoria scientifica e le nuove pratiche di ricerca rese possibili dall'intelligenza artificiale.

Negli ultimi anni l'Unione europea ha progressivamente riconosciuto l'*Open Science* come componente essenziale dello *Spazio europeo della ricerca* (Commissione europea 2016; UNESCO 2021). L'accesso aperto alle pubblicazioni, la gestione FAIR dei dati – cioè secondo principi di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riusabilità –, l'integrazione delle infrastrutture, la trasparenza dei processi di ricerca e il riuso responsabile dei risultati scientifici sono divenuti elementi centrali delle politiche europee (Wilkinson et al. 2016). Tuttavia, questi obiettivi rischiano di restare parzialmente inefficaci se il quadro del diritto d'autore continua a produrre incertezza, frammentazione normativa e dipendenza da assetti contrattuali diseguali. Le università e gli enti di ricerca operano sempre più spesso in reti transnazionali, come i progetti *Horizon Europe*, le al-

leanze universitarie europee, le infrastrutture condivise e i percorsi dottorali e postdottorali internazionali. In questo contesto, differenze nazionali nelle eccezioni previste per la ricerca, clausole contrattuali restrittive, incertezze sulle versioni depositabili nei *repository* e modelli editoriali economicamente onerosi incidono direttamente sulla possibilità di collaborare, condividere risultati, svolgere analisi computazionali e accedere alla conoscenza in condizioni di certezza giuridica.

La consultazione europea invita dunque a superare una concezione prevalentemente difensiva del *copyright*, centrata quasi esclusivamente sulla tutela dei diritti e sulla remunerazione dei loro titolari, per adottare una prospettiva più ampia, nella quale il diritto d'autore possa essere inteso anche come infrastruttura normativa dell'ecosistema della conoscenza. Ciò non implica un indebolimento della tutela degli autori, dei creatori e dei titolari dei diritti. Significa piuttosto riconoscere che, nel campo della comunicazione scientifica, gli interessi in gioco sono strutturalmente diversi da quelli che caratterizzano i mercati creativi tradizionali. Gli autori accademici, di norma, non ricevono dagli editori una remunerazione per articoli di rivista o contributi scientifici; il loro interesse principale non consiste nello sfruttamento commerciale dell'opera, ma nella diffusione, nel riconoscimento, nella citazione, nella valutazione e nella verifica del proprio lavoro: elementi che incidono direttamente sulle carriere accademiche, sui sistemi di valutazione della ricerca e sull'avanzamento della conoscenza.

È in questo quadro che va collocata la proposta di introdurre un diritto di pubblicazione secondaria a livello europeo, vale a dire la possibilità, per gli autori di pubblicazioni scientifiche, di rendere disponibile in accesso aperto una versione depositabile del proprio lavoro in *repository* istituzionali o disciplinari, anche quando alcuni diritti siano stati trasferiti agli editori. Se concepito come obbligatorio, non rinunciabile e non derogabile contrattualmente, tale diritto potrebbe costituire uno degli strumenti più efficaci per rendere il diritto d'autore coerente con le politiche di *Open Science*. La sua rilevanza non riguarderebbe soltanto l'accesso alle pubblicazioni già prodotte, ma la possibilità stessa di costruire un ecosistema scientifico nel quale pubblicazioni, dati, metadati e altri prodotti della ricerca possano essere conservati, ritrovati, verificati, citati e riutilizzati all'interno di infrastrutture affidabili.

La discussione maturata in questi mesi a diversi livelli istituzionali – nell'ambito della European Research Area, in Aurora Universities Network, nella CRUI e nei singoli atenei – mostra tuttavia che la questione non può essere ridotta a un singolo intervento normativo (Aurora Universities Network 2026; CRUI 2026).¹ Il diritto di pubblicazione secondaria, le eccezioni per la ricerca, il *text and data mining* e le regole sull'uso dei contenuti nei sistemi di intelligenza artificiale devono essere considerati insieme alla sostenibilità economica dell'editoria scientifica, alla bibliodiversità, ai sistemi di valutazione della ricerca e al ruolo delle biblioteche, dei *repository* e delle *university press*. Devono inoltre essere collegati alla capacità delle università di dotarsi di strategie istituzionali per la gestione dei diritti, dei dati, delle pubblicazioni e delle infrastrutture.

¹ Va precisato, per trasparenza metodologica, che i documenti della CRUI, di Aurora Universities Network e dell'Università di Napoli Federico II richiamati in questo contributo sono utilizzati come fonti primarie di un processo istituzionale al quale chi scrive ha partecipato direttamente, predisponendo la redazione principale dei documenti CRUI e Aurora e contribuendo alla redazione della risposta della Federico II. Essi non sono dunque assunti come letteratura secondaria, ma come materiali documentari prodotti all'interno del confronto multilivello analizzato in queste pagine.

L'articolo muove da questa consapevolezza. Non intende offrire un commento tecnico-giuridico esaustivo alla consultazione europea, né formulare una proposta normativa dettagliata. Si propone piuttosto di analizzare la consultazione come punto di emersione di una trasformazione più ampia: il passaggio da un modello di *copyright* prevalentemente orientato alla protezione esclusiva dei contenuti a un quadro regolativo capace di sostenere, senza indebolire la tutela degli autori e dei titolari dei diritti, l'accesso, la conservazione, la circolazione e il riuso della conoscenza in condizioni affidabili e sostenibili. In questa prospettiva, il diritto d'autore non appare soltanto come un vincolo da rimuovere o come un insieme di eccezioni da ampliare, ma come uno degli elementi attraverso cui si definiscono le strategie universitarie nell'epoca dell'*Open Science* e dell'intelligenza artificiale.

***Open Science* e diritto d'autore: una tensione strutturale**

Il rapporto tra *Open Science* e diritto d'autore è attraversato da una tensione strutturale. Da un lato, il diritto d'autore attribuisce agli autori e ai titolari dei diritti una serie di prerogative esclusive sulla riproduzione, comunicazione, distribuzione e trasformazione delle opere. Dall'altro, l'*Open Science* mira a rendere la conoscenza scientifica quanto più possibile accessibile, verificabile, riutilizzabile e interoperabile, secondo il principio ormai largamente condiviso per cui i risultati della ricerca, in particolare quando prodotti con risorse pubbliche, dovrebbero essere "as open as possible, as closed as necessary" (Commissione europea 2016; UNESCO 2021). La difficoltà nasce dal fatto che queste due logiche non sono automaticamente conciliabili: l'una si fonda sulla gestione esclusiva di risorse informative protette; l'altra sulla massima circolazione possibile di pubblicazioni, dati, metadati, protocolli, software e altri prodotti della ricerca.

Questa tensione non va però interpretata in modo semplicistico, come opposizione tra tutela giuridica e apertura. L'*Open Science* non implica l'abolizione del diritto d'autore, né la cancellazione delle responsabilità connesse all'attribuzione, all'integrità e alla qualità dei contenuti scientifici. Al contrario, richiede un quadro giuridico capace di sostenere forme più avanzate di accesso, riuso e conservazione, senza indebolire il riconoscimento dell'autorialità e senza favorire usi distortivi o appropriativi della conoscenza. Il punto critico è piuttosto un altro: il diritto d'autore, così come si è configurato nell'ambiente digitale, ha progressivamente esteso l'ambito delle esclusive su una parte sempre più ampia della conoscenza documentata, rendendo spesso incerta o onerosa anche la riutilizzazione di contenuti necessari alla ricerca, alla didattica, alla conservazione e alla verifica scientifica.

Per le università, questa tensione assume caratteri particolari. La comunicazione scientifica non funziona secondo il modello tipico dei mercati culturali e creativi. Gli autori accademici sono generalmente remunerati dalle istituzioni di appartenenza, non dagli editori che pubblicano articoli, capitoli o contributi scientifici. Per loro, pubblicare significa soprattutto diffondere i risultati della ricerca, ottenere riconoscimento, essere citati, sottoporre il proprio lavoro alla validazione della comunità scientifica, contribuire ai processi di valutazione e avanzare nella carriera accademica; non costituisce invece, di norma, una fonte diretta di remunerazione. Il trasferimento dei diritti agli editori scientifici, spesso richiesto come condizione di pubblicazione, produce quindi un effetto paradossale: contenuti prodotti, valutati e in larga misura finanziati dal sistema pubblico della

ricerca vengono resi accessibili alle stesse istituzioni pubbliche attraverso modelli commerciali costosi, contratti di abbonamento, accordi trasformativi o spese di pubblicazione in accesso aperto. L'*Open Access* ha certamente modificato in profondità questo scenario, ma non lo ha risolto. La crescita delle pubblicazioni liberamente accessibili non ha eliminato la dipendenza da accordi contrattuali complessi, né ha ridotto in modo strutturale la pressione economica sugli enti di ricerca. In molti casi, i costi si sono spostati dall'accesso alla pubblicazione: *subscription fees*, *article processing charges*, *book processing charges*, *hybrid journals* e *transformative agreements* coesistono in un ecosistema nel quale l'accesso aperto può risultare formalmente assicurato, senza che siano però garantite la sostenibilità economica del sistema e un'equa distribuzione dei costi tra istituzioni con risorse diverse. La transizione verso l'accesso aperto rischia così di produrre nuove disuguaglianze: tra atenei più e meno dotati finanziariamente, tra discipline con diversa disponibilità di fondi, tra editori commerciali dominanti e iniziative non commerciali, istituzionali o *scholar-led*.

A questa tensione economica si affianca una tensione normativa. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, indispensabili per la ricerca, la didattica, la conservazione, il *text and data mining* e l'accesso alle risorse culturali e scientifiche, restano spesso frammentate, disomogenee e difficili da applicare in contesti transnazionali. Il problema non è soltanto la presenza o l'assenza di una specifica eccezione in un ordinamento nazionale, ma anche la sua portata, la sua inderogabilità contrattuale, la sua compatibilità con misure tecnologiche di protezione e la sua applicazione a soggetti autorizzati, *repository*, biblioteche, infrastrutture di ricerca e reti universitarie. In assenza di un quadro armonizzato, la ricerca europea rischia di trovarsi in una situazione in cui ciò che è legittimo in uno Stato membro può non esserlo, o apparire incerto, in un altro.

Il nodo centrale diventa allora la finalità delle norme. Una disciplina del *copyright* coerente con l'*Open Science* dovrebbe essere costruita non soltanto per regolare usi puntuali, ma per rendere possibili obiettivi pubblici riconosciuti: ricerca scientifica, verifica dei risultati, conservazione delle risorse documentarie e scientifiche, accessibilità, apprendimento permanente, interoperabilità e innovazione responsabile. In questo senso, l'esigenza non è semplicemente ampliare qualche eccezione esistente, ma ripensare il ruolo stesso del diritto d'autore all'interno dell'ecosistema europeo della conoscenza. Le eccezioni per la ricerca, il diritto di pubblicazione secondaria, le condizioni per il *text and data mining*, le regole sul deposito nei *repository* e le garanzie contro la neutralizzazione contrattuale degli usi legittimi dovrebbero essere considerate parti di una stessa infrastruttura normativa.

Questa prospettiva consente di superare una contrapposizione sterile tra tutela e apertura. La tutela degli autori e dei titolari dei diritti resta necessaria, ma deve inserirsi in un equilibrio più ampio, nel quale il valore pubblico della conoscenza scientifica sia riconosciuto come componente essenziale della democrazia, dell'innovazione, della formazione e della competitività europea. Il diritto d'autore, in altri termini, non dovrebbe limitarsi a proteggere mercati esistenti, ma contribuire a creare le condizioni giuridiche per un ecosistema della conoscenza aperto, sostenibile, plurale e affidabile.

Il diritto di pubblicazione secondaria a livello europeo

Tra le possibili misure discusse nel quadro della consultazione europea, il diritto di pubblicazione secondaria occupa una posizione centrale (Commissione europea 2024; 2026b). Già richiamato

come strumento per rendere il diritto d'autore più coerente con le politiche di *Open Science*, esso deve essere ora considerato nelle sue condizioni concrete di efficacia. La questione non riguarda soltanto la possibilità di rendere disponibile in accesso aperto una versione depositabile delle pubblicazioni scientifiche, ma il modo in cui tale possibilità viene configurata giuridicamente. La stessa espressione “diritto di pubblicazione secondaria” richiede, da questo punto di vista, una precisazione: essa non dovrebbe essere intesa come il riconoscimento di una facoltà meramente residuale, subordinata alla piena disponibilità dei diritti da parte dell'editore, ma come uno strumento volto a preservare, entro condizioni chiare e non derogabili, la possibilità per l'autore scientifico di rendere accessibile il proprio lavoro. In questa prospettiva, il diritto di pubblicazione secondaria non è un semplice supporto tecnico al *Green Open Access*, ma una garanzia giuridica destinata a riequilibrare il rapporto tra autori accademici, editori, istituzioni di ricerca e pubblico interesse.

L'esperienza comparata mostra che una simile configurazione giuridica non è soltanto auspicabile in astratto, ma è già stata sperimentata, in forme parziali e disomogenee, in un numero crescente di ordinamenti nazionali. Come ricostruito da Sganga et al. (2025), sei Stati membri – Germania, Austria, Francia, Paesi Bassi, Belgio e Bulgaria – hanno introdotto forme di diritto di pubblicazione secondaria a livello nazionale, con soluzioni differenziate quanto a soglia di finanziamento pubblico, versione depositabile, durata dell'embargo e ambito disciplinare di applicazione. Il precedente tedesco, introdotto nel 2014 con il §38(4) dell'*Urheberrechtsgesetz*, ha assunto particolare rilievo perché è stato il primo a configurare il diritto come non derogabile contrattualmente, a differenza dell'esperienza spagnola del 2011, nella quale l'obbligo di deposito, privo di efficacia nei confronti degli accordi editoriali, era rimasto in larga parte inapplicato. Il caso tedesco mostra tuttavia anche un altro aspetto: il rafforzamento della posizione giuridica dell'autore non produce automaticamente pratiche diffuse di deposito e accesso aperto, se non è accompagnato da politiche istituzionali, servizi di supporto, informazione ai ricercatori e infrastrutture capaci di promuoverne l'effettivo esercizio (Maiello e Battisti 2014). La Francia ha seguito nel 2016, con l'articolo L. 533-4 del *Code de la recherche*, introdotto dalla legge per una Repubblica digitale (*Loi pour une République numérique*, n. 2016-1321): il diritto è però condizionato al consenso di tutti i coautori e si applica con un embargo di sei mesi per le “scienze esatte” e di dodici per le scienze umane e sociali. Questa frammentazione di soglie e condizioni costituisce essa stessa un argomento a favore dell'armonizzazione europea: la mancata conoscenza dello strumento da parte di ricercatori ed editori, unita alla territorialità del diritto d'autore, ne ha sin qui limitato fortemente l'efficacia pratica.

Da quanto osservato sulla specifica posizione degli autori accademici deriva la centralità del diritto di pubblicazione secondaria. Esso risponde al rischio che la logica contrattuale della pubblicazione scientifica separi la circolazione dei risultati dalla finalità pubblica della ricerca. Non mira dunque a sostituire i modelli editoriali, né a negare la funzione degli editori, ma a evitare che il trasferimento dei diritti trasformi la pubblicazione in un ostacolo alla diffusione, alla verifica e alla conservazione dei risultati scientifici.

In termini normativi, un diritto di pubblicazione secondaria a livello europeo introdurrebbe una garanzia minima e uniforme per tutti gli autori scientifici. La sua efficacia dipenderebbe però da alcune caratteristiche essenziali. Dovrebbe essere obbligatorio in tutti gli Stati membri, per evitare nuove frammentazioni normative; non rinunciabile, affinché gli autori non possano essere indotti

a privarsene attraverso contratti editoriali; non derogabile contrattualmente, così che le clausole contrarie siano considerate nulle e prive di effetti; applicabile almeno alle opere risultanti, in tutto o in parte, da finanziamenti pubblici; compatibile con *repository* istituzionali, infrastrutture nazionali ed europee per l'*Open Science* e servizi di conservazione affidabili (Commissione europea 2024; 2026b).

Particolare attenzione deve essere dedicata alla versione depositabile. L'*accepted manuscript* rappresenta una soglia minima importante, perché consente di rendere disponibile un testo scientificamente validato, anche se non sempre identico alla versione editoriale finale. Tuttavia, il quadro europeo dovrebbe favorire anche il deposito della *version of record*, ossia della versione editoriale definitiva, quando la licenza, l'accordo con l'editore o specifiche condizioni normative lo consentano. La disponibilità di versioni finali, stabili e citabili è particolarmente rilevante in molte aree disciplinari, comprese le scienze umane e sociali, nelle quali gli autori possono essere riluttanti a diffondere versioni non definitive dei propri lavori e in cui la forma redazionale, l'apparato critico e la stabilità della citazione hanno un peso non secondario. I dati raccolti dalle organizzazioni di ricerca europee confermano questa esigenza: una larga maggioranza dei soggetti intervistati nei paesi che già dispongono di un diritto di pubblicazione secondaria nazionale ritiene necessaria un'estensione alla *version of record* (Sganga et al. 2025).

Un altro elemento decisivo riguarda gli embarghi. La questione non è nuova: già la Raccomandazione della Commissione europea del 2012 invitava gli Stati membri a garantire l'accesso aperto alle pubblicazioni derivanti da ricerche finanziate con fondi pubblici preferibilmente in modo immediato e comunque entro termini massimi contenuti, pari a sei mesi dalla pubblicazione e a dodici mesi per le scienze sociali e umane (Commissione europea 2012; Maiello e Battisti 2014). La possibilità di prevedere periodi di differimento dell'accesso non dovrebbe dunque tradursi in una delega illimitata alla contrattazione privata o alle discipline nazionali. Se ammessi, tali intervalli dovrebbero essere brevi, chiaramente delimitati e motivati. La loro funzione non può essere quella di ritardare indefinitamente l'accesso ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici, ma semmai di bilanciare esigenze editoriali circoscritte con il principio generale della circolazione aperta della conoscenza scientifica. In assenza di criteri comuni, il rischio è che il differimento diventi uno strumento ordinario di restrizione, anziché un'eccezione giustificata. Anche su questo punto le esperienze nazionali restano divergenti: in Germania e in Austria il termine è di un anno, indipendentemente dalla disciplina; in Francia e in Belgio varia invece in base all'ambito disciplinare; nei Paesi Bassi è definito attraverso la formula più flessibile di un "periodo ragionevole"; in Bulgaria non è previsto alcun embargo (Sganga et al. 2025). Questa varietà conferma la necessità di criteri comuni a livello europeo, evitando che la disciplina del differimento dell'accesso sia rimessa, caso per caso, ai singoli Stati membri.

La sola accessibilità, inoltre, non garantisce di per sé il riuso. Una pubblicazione disponibile in un *repository* può essere consultabile, ma non necessariamente riutilizzabile per finalità di ricerca, didattica, *text and data mining*, traduzione, sintesi, integrazione in *dataset* o altri usi legittimi. Per questo motivo, il diritto di pubblicazione secondaria dovrebbe essere accompagnato, quando le condizioni giuridiche e disciplinari lo consentano, da licenze aperte chiare, che indichino in modo trasparente le condizioni di riutilizzazione. L'obiettivo non è soltanto rendere i testi accessibili, ma inserirli in un ecosistema della conoscenza nel quale possano essere interrogati, citati, collegati e riutilizzati.

Il perimetro del diritto di pubblicazione secondaria dovrebbe inoltre essere chiarito in relazione ai progetti collaborativi finanziati dall'Unione europea. Le pubblicazioni prodotte in consorzi *Horizon Europe* o in altri programmi europei sono spesso cofirmate da ricercatori affiliati a istituzioni di Stati membri, paesi associati o paesi terzi. Un quadro europeo efficace dovrebbe specificare come il diritto di pubblicazione secondaria si applichi a questi prodotti congiunti e favorire l'allineamento delle politiche istituzionali anche tra partner non appartenenti all'Unione. Il tema è cruciale perché la ricerca europea opera ormai entro reti globali, nelle quali la distinzione tra diritto applicabile nell'Unione e pratiche collaborative transnazionali può generare incertezza operativa.

Un'ulteriore questione riguarda i prodotti della ricerca dottorale. Le tesi di dottorato e, più in generale, gli *output* della formazione alla ricerca rappresentano una parte essenziale della produzione scientifica universitaria. Le regole relative a deposito, accesso, embargo e riuso variano tuttavia sensibilmente tra paesi, istituzioni e ambiti disciplinari. Una maggiore armonizzazione europea contribuirebbe a rendere più coerente la dimensione transnazionale della formazione dottorale, a favorire la visibilità dei giovani ricercatori e a garantire una migliore conservazione di prodotti scientifici spesso difficili da reperire, ma di grande rilievo per la ricerca futura.

Il diritto di pubblicazione secondaria dovrebbe infine essere interpretato non solo come diritto individuale dell'autore, ma come componente di una più ampia infrastruttura giuridica dell'*Open Science*. Esso presuppone *repository* affidabili, metadati di qualità, identificatori persistenti, *policy* istituzionali chiare, servizi di supporto agli autori, competenze legali e biblioteconomiche, strumenti di monitoraggio e interoperabilità tra infrastrutture. Senza questa dimensione organizzativa e tecnica, il diritto rischia di restare formalmente riconosciuto ma scarsamente praticato. Per questo motivo, la sua introduzione dovrebbe essere accompagnata da strategie universitarie che integrino gestione dei diritti, supporto alla pubblicazione, conservazione digitale e valorizzazione dei prodotti della ricerca.

Eccezioni per la ricerca, *text and data mining* e intelligenza artificiale

La revisione del quadro europeo del *copyright* si intreccia inevitabilmente con il tema delle eccezioni per la ricerca e con le nuove pratiche rese possibili dall'intelligenza artificiale. Il *text and data mining* ha già mostrato quanto sia difficile applicare categorie tradizionali del diritto d'autore a forme di analisi automatizzata dei contenuti che non mirano necessariamente alla fruizione umana dell'opera, ma all'estrazione di schemi ricorrenti, relazioni, frequenze, strutture e correlazioni (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea 2019). Con l'avvento dei sistemi di intelligenza artificiale generativa, questa difficoltà si è ulteriormente accentuata, perché l'uso dei contenuti protetti può avvenire in fasi e con modalità molto diverse: addestramento di base, *fine tuning*, *retrieval-augmented generation*, inserimento di articoli, libri e altri contributi scientifici nella finestra di contesto, *prompting* documentale, agenti software basati su IA, trasformazioni per accessibilità, sintesi, traduzione o personalizzazione didattica.

Questa pluralità di pratiche rende inadeguata una regolazione fondata su categorie troppo generiche. Parlare di "uso dei contenuti per l'intelligenza artificiale", come se si trattasse di un'unica attività omogenea, rischia di oscurare differenze rilevanti sul piano tecnico, giuridico ed etico.

L'addestramento di base di grandi modelli su *corpora* molto estesi, spesso gestito da operatori commerciali globali, pone problemi diversi rispetto al *fine tuning* di un modello per finalità scientifiche su un *corpus* controllato, o rispetto all'uso di documenti nella finestra di contesto da parte di un ricercatore. Ancora diverso è il caso degli agenti software basati su IA, riconducibili alla cosiddetta IA agentica – o *agentic AI* –, capaci di recuperare, organizzare e utilizzare risorse da ambienti digitali distribuiti, talvolta senza che l'utente abbia piena consapevolezza dei contenuti impiegati, delle fonti consultate o delle condizioni giuridiche associate.

Il dibattito europeo più recente ha messo in luce proprio questo scarto tra la disciplina del *text and data mining* e le pratiche di addestramento dei modelli generativi. Lo studio redatto da Nicola Lucchi per la commissione JURI del Parlamento europeo sottolinea che le eccezioni per il *text and data mining* previste dalla Direttiva 2019/790/UE non erano state concepite per governare pratiche di addestramento dei sistemi di IA generativa caratterizzate dall'uso massivo di contenuti, dalla forte opacità dei processi e da rilevanti effetti economici, e che la loro applicazione a tali pratiche produce incertezza giuridica, soprattutto in relazione all'accesso legittimo, all'*opt-out* dei titolari dei diritti, ossia alla possibilità di riservare determinati usi delle opere, alla trasparenza dei *corpora* utilizzati e alla remunerazione degli autori (Lucchi 2025). Su un piano più direttamente politico-istituzionale, il progetto di relazione (*draft report*) presentato da Axel Voss alla commissione JURI afferma l'esigenza di chiarire se l'addestramento dei sistemi generativi debba essere ricondotto alle eccezioni esistenti o richieda invece un quadro specifico, distinto o esplicitamente ampliato, capace di conciliare innovazione, certezza giuridica e tutela effettiva dei titolari dei diritti (Voss 2025).

Un quadro normativo adeguato dovrebbe quindi distinguere tra sfruttamento commerciale su larga scala di contenuti protetti e usi scientifici, controllati, trasparenti, non commerciali o di interesse pubblico. Le università e gli enti di ricerca hanno bisogno di certezza giuridica per sviluppare strumenti di analisi computazionale, modelli specializzati, sistemi di supporto alla ricerca, applicazioni per la didattica e soluzioni orientate all'accessibilità. Tali attività non dovrebbero essere ostacolate da regole pensate esclusivamente per disciplinare il rapporto tra grandi piattaforme, editori, industrie creative e fornitori commerciali di sistemi generativi.

Il problema non riguarda soltanto l'accesso ai contenuti, ma anche la possibilità di lavorare su di essi in modo sicuro, responsabile e verificabile. Le eccezioni per la ricerca e per il *text and data mining* dovrebbero consentire l'analisi computazionale di contenuti ai quali le istituzioni abbiano accesso legittimo, senza essere neutralizzate da clausole contrattuali, barriere tecniche o incertezze interpretative. Allo stesso tempo, dovrebbero essere accompagnate da garanzie adeguate: sicurezza dei dati, protezione di informazioni riservate, rispetto della *privacy*, trasparenza sui *corpora* utilizzati, tracciabilità dei processi e attenzione alla qualità scientifica degli *output*.

La coerenza con l'*AI Act* diventa qui essenziale (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea 2024). Il quadro europeo sull'intelligenza artificiale intende promuovere un'innovazione sicura, affidabile e rispettosa dei diritti fondamentali, prevedendo anche spazi di sperimentazione controllata, come le *regulatory sandboxes* disciplinate dallo stesso regolamento. Queste ultime sono ambienti regolati nei quali sviluppatori, istituzioni e autorità competenti possono testare soluzioni innovative sotto supervisione e con adeguate garanzie. Le future misure in materia di *copyright* non dovrebbero contraddire questa impostazione, né limitare la possibilità, per università e organizzazioni di ricerca, di sperimentare, sviluppare e testare strumenti basati sull'IA per

finalità scientifiche, educative o di interesse pubblico, soprattutto quando tali attività siano non commerciali e si svolgano entro condizioni di trasparenza, sicurezza e responsabilità.

Un ulteriore livello di complessità riguarda gli usi trasformativi orientati all'accessibilità e all'apprendimento. I sistemi di IA possono generare descrizioni alternative per immagini, traduzioni, sintesi, adattamenti linguistici, *podcast*, mappe concettuali o materiali personalizzati per studenti con bisogni specifici. Alcuni di questi usi sono fondamentali per garantire inclusione e accesso alla conoscenza; altri possono produrre alterazioni fuorvianti, semplificazioni improprie o violazioni di condizioni di licenza, soprattutto quando sussistano restrizioni sulle opere derivate. Una regolazione troppo rigida rischierebbe di bloccare pratiche socialmente utili; una regolazione troppo permissiva rischierebbe invece di indebolire attribuzione, integrità e qualità dei contenuti. Anche in questo caso, la distinzione tra obiettivi, contesti, garanzie e modalità tecniche di riuso appare decisiva.

Le pratiche di ricerca assistita dall'intelligenza artificiale pongono inoltre questioni nuove di trasparenza. Ciò vale a maggior ragione per i sistemi agentici di IA, capaci di compiere operazioni su risorse digitali distribuite, recuperando, selezionando e rielaborando contenuti secondo procedure non sempre pienamente visibili all'utente. Se un ricercatore utilizza un sistema generativo fornendogli documenti di contesto, integra nel proprio lavoro parti di *output* prodotti da un modello o costruisce *dataset* attraverso processi assistiti da IA, diventa necessario chiarire quali informazioni debbano essere dichiarate: il sistema utilizzato, la natura dell'interazione, i documenti forniti, le eventuali trasformazioni operate, le parti effettivamente incorporate nel risultato finale. Non si tratta di un problema puramente deontologico. Le modalità di dichiarazione dell'uso dell'IA incidono sulla verificabilità della ricerca, sulla responsabilità autoriale, sulla corretta attribuzione dei contenuti e sulla possibilità di valutare la qualità dei risultati.

Per queste ragioni, le eccezioni per la ricerca e il *text and data mining* dovrebbero essere preservate, chiarite e rafforzate, ma anche collocate entro un quadro più ampio di responsabilità istituzionale. Le università non possono limitarsi a rivendicare spazi di libertà d'uso: devono dotarsi di *policy*, servizi di supporto, ambienti sicuri, linee guida e competenze capaci di orientare ricercatori, dottorandi e studenti nell'uso legittimo e responsabile di contenuti protetti nei sistemi di IA. Anche qui il diritto d'autore incontra le strategie universitarie: non solo norme europee, ma infrastrutture locali e transnazionali di competenza, formazione e *governance*.

Reti universitarie europee e frammentazione normativa

La necessità di un quadro europeo più armonizzato emerge con particolare evidenza quando si osservano le pratiche di cooperazione tra università di paesi diversi. Le alleanze e le reti universitarie europee, sviluppatesi negli ultimi anni anche nel quadro dell'iniziativa *European Universities*, costituiscono un banco di prova significativo per le politiche dell'*Open Science* (Commissione europea 2026c). Esse non sono semplici aggregazioni occasionali di atenei, ma ecosistemi transnazionali nei quali ricerca, didattica, mobilità, formazione dottorale, infrastrutture digitali, biblioteche, *repository*, servizi di supporto e strategie di *public engagement* sono chiamati a operare in modo coordinato.

In questo contesto, la frammentazione normativa del diritto d'autore produce effetti molto concreti. Un progetto di ricerca congiunto, un corso condiviso, un programma di dottorato interna-

zionale, una piattaforma digitale di apprendimento, un *repository* interoperabile o un servizio comune di supporto alla ricerca possono coinvolgere istituzioni situate in ordinamenti diversi, con regole non sempre omogenee su eccezioni per la ricerca, usi didattici, deposito delle pubblicazioni, embargo, *text and data mining*, conservazione digitale e riuso dei materiali. L'incertezza che ne deriva non riguarda soltanto i giuristi o gli uffici legali: incide direttamente sulla possibilità, per ricercatori, studenti, bibliotecari, *data steward*, *technology transfer officer* e servizi di supporto, di operare in condizioni di certezza giuridica all'interno di progetti comuni.

L'esperienza di *Aurora Universities Network* mostra bene questa complessità (Aurora Universities Network 2026). In quanto soggetto giuridico e rete internazionale di università europee e canadesi, Aurora opera in uno spazio che eccede il perimetro dell'Unione europea, ma che al tempo stesso è profondamente intrecciato con le politiche europee della ricerca e dell'istruzione superiore. Attraverso *Aurora 2030*, il progetto finanziato nell'ambito dell'iniziativa *European Universities*, la rete rafforza la cooperazione tra università, ricercatori, studenti, biblioteche, servizi di supporto e infrastrutture istituzionali. In una configurazione di questo tipo, la distinzione tra livello europeo, livello nazionale e livello istituzionale diventa particolarmente rilevante: le norme dell'Unione non vincolano automaticamente paesi e istituzioni extra-UE, ma possono fornire un quadro di riferimento capace di orientare *policy*, accordi, pratiche e standard anche oltre il perimetro degli Stati membri.

Ciò è particolarmente importante per i progetti collaborativi finanziati dall'Unione europea. I consorzi *Horizon Europe* e altri programmi europei coinvolgono frequentemente partner di Stati membri, paesi associati e paesi terzi. Le pubblicazioni, i dati e gli altri prodotti della ricerca possono essere co-prodotti da autori e istituzioni soggetti a regimi giuridici differenti. In assenza di regole chiare sul diritto di pubblicazione secondaria, sulle eccezioni per la ricerca e sulle condizioni di riuso, la gestione dei risultati può diventare complessa, rallentare la diffusione e ridurre l'impatto scientifico e sociale dei progetti. Un quadro europeo armonizzato non avrebbe la funzione di imporre automaticamente le norme dell'Unione a soggetti extra-UE, ma potrebbe costituire un riferimento forte per l'allineamento delle politiche istituzionali e contrattuali.

Le alleanze universitarie rendono inoltre evidente che la cooperazione transnazionale non riguarda soltanto la ricerca in senso stretto. Essa coinvolge anche la didattica e l'apprendimento: corsi congiunti, mobilità fisica e virtuale, ambienti digitali condivisi, risorse educative transnazionali, formazione dottorale e postdottorale. Le eccezioni per la ricerca e quelle per la didattica dovrebbero dunque essere pensate in modo coerente, evitando che un materiale utilizzabile legittimamente in un contesto istituzionale diventi problematico quando lo stesso contesto si estende oltre i confini nazionali. La distinzione tra *teaching* e *learning* è qui significativa: non si tratta soltanto di autorizzare l'atto del docente che utilizza un contenuto, ma di garantire agli studenti e ai dottorandi condizioni adeguate di accesso, apprendimento, riuso e conservazione delle risorse educative.

Un ulteriore aspetto riguarda i servizi condivisi. Biblioteche, uffici ricerca, uffici legali, *technology transfer office*, *open access office*, *data stewardship services* e infrastrutture per il deposito e la conservazione dei prodotti della ricerca non sono più soltanto strutture interne ai singoli atenei. Nelle reti universitarie europee essi sono chiamati a cooperare, condividere competenze, costruire procedure comuni, sostenere progetti congiunti, favorire la valorizzazione dei risultati e accompagnare i ricercatori nella gestione di diritti, dati e pubblicazioni. Anche da questo punto

di vista, la chiarezza del quadro normativo sul *copyright* non è un elemento accessorio, ma una condizione abilitante per la cooperazione.

La frammentazione normativa rischia infatti di generare comportamenti difensivi: rinuncia al ri-uso di materiali, limitazione della condivisione, duplicazione di procedure, eccessiva dipendenza da licenze commerciali, esclusione di alcune risorse dai *repository* o dai contesti didattici digitali. Al contrario, un quadro europeo più chiaro e più armonizzato potrebbe ridurre i costi di transazione, facilitare la predisposizione di *policy* comuni e rafforzare la capacità delle reti universitarie di contribuire agli obiettivi della *European Research Area*. In questo senso, il *copyright* non è solo una questione di conformità normativa, ma anche uno strumento di integrazione istituzionale.

La prospettiva delle reti universitarie consente quindi di cogliere un punto decisivo: l'*Open Science* è strutturalmente transnazionale, mentre il diritto d'autore resta ancora largamente ancorato a implementazioni nazionali, contratti editoriali e pratiche differenziate. Se le università europee sono chiamate a funzionare come ecosistemi integrati della conoscenza, esse hanno bisogno di regole capaci di sostenere questa integrazione. L'armonizzazione delle eccezioni per la ricerca, il diritto di pubblicazione secondaria, la protezione contro il *contractual override* – cioè contro la possibilità che clausole contrattuali neutralizzino diritti ed eccezioni riconosciuti dalla legge – e la chiarezza sugli usi didattici e computazionali non sono dunque misure tecniche isolate, ma componenti di una strategia europea per rendere effettiva la cooperazione universitaria.

Il punto di vista del sistema universitario italiano: CRUI e Osservatorio sulla Scienza Aperta

Il livello nazionale assume una funzione diversa ma complementare rispetto a quello europeo e transnazionale. Se la Commissione europea definisce il quadro generale della consultazione e le reti universitarie mostrano gli effetti concreti della frammentazione normativa sulla cooperazione tra sistemi diversi, le conferenze dei rettori e gli organismi nazionali di coordinamento hanno il compito di elaborare una posizione di sistema. Nel caso italiano, questo ruolo è svolto dalla CRUI, anche attraverso l'Osservatorio sulla Scienza Aperta, che costituisce uno spazio di confronto tra atenei, biblioteche, esperti di comunicazione scientifica, infrastrutture digitali, valutazione della ricerca e politiche dell'accesso aperto.

La risposta CRUI alla consultazione europea può essere letta come un esercizio di traduzione istituzionale: da un lato, recepisce le questioni poste dalla Commissione; dall'altro, le riformula a partire dalle esigenze delle università italiane (CRUI 2026). Il documento non si limita a sostenere genericamente l'*Open Science*, ma individua alcuni nodi specifici: maggiore armonizzazione europea delle eccezioni per la ricerca; chiarimento del perimetro delle finalità di ricerca (*research purposes*); protezione del *text and data mining* per finalità scientifiche; nullità e inefficacia delle clausole contrattuali che impediscono usi legittimi; introduzione di un diritto di pubblicazione secondaria a livello europeo; attenzione al ruolo delle biblioteche, dei *repository*, delle *university press* e dei servizi di supporto.

Questa impostazione riflette una consapevolezza maturata negli ultimi anni nel sistema universitario italiano: l'accesso aperto non è soltanto una questione di politiche editoriali, ma richiede un insieme coordinato di strumenti giuridici, infrastrutturali, economici e organizzativi. Non basta

che gli atenei aderiscano a dichiarazioni di principio o promuovano il deposito nei *repository*. Occorrono regole che permettano agli autori di conservare o recuperare diritti sufficienti, contratti che non neutralizzino le eccezioni, *repository* capaci di garantire conservazione e interoperabilità, competenze interne in materia di licenze, dati, metadati, valutazione, proprietà intellettuale e uso dell'intelligenza artificiale.

Il contributo della CRUI è significativo anche perché colloca la questione del diritto d'autore all'interno di una più ampia strategia nazionale per la conoscenza aperta. In Italia, come in altri paesi europei, le università si trovano a gestire contemporaneamente la transizione verso l'*Open Access*, la crescita dei costi editoriali, la complessità dei contratti trasformativi, la valutazione della ricerca, la gestione dei dati, le richieste dei finanziatori, la conservazione digitale e le nuove forme di produzione scientifica assistita da IA. La risposta alla consultazione europea diventa quindi l'occasione per ribadire che una riforma del *copyright* realmente efficace deve sostenere le istituzioni nel governo di questi processi, senza limitarsi a regolare rapporti bilaterali tra autori ed editori.

Un elemento qualificante della posizione CRUI riguarda la non derogabilità contrattuale delle eccezioni. In assenza di questa garanzia, anche una norma favorevole alla ricerca può essere svuotata da clausole editoriali, licenze restrittive o condizioni d'uso imposte dalle piattaforme. La previsione che le clausole contrattuali incompatibili con le eccezioni europee siano nulle e prive di effetti è dunque una condizione essenziale per dare effettività al diritto. Il problema è particolarmente rilevante in un contesto nel quale l'accesso alle risorse scientifiche passa sempre più attraverso ambienti digitali controllati da soggetti privati, contratti complessi, pacchetti di servizi e piattaforme integrate.

Un secondo elemento riguarda il diritto di pubblicazione secondaria. La CRUI lo concepisce non come opzione residuale rispetto ai modelli editoriali commerciali, ma come garanzia necessaria per autori, università e *repository*. Il diritto dovrebbe essere obbligatorio, non rinunciabile, applicabile ai risultati della ricerca finanziata in tutto o in parte con fondi pubblici, compatibile con i *repository* istituzionali e disciplinari, esteso in modo chiaro ai prodotti collaborativi dei progetti europei, accompagnato da licenze aperte quando possibile e, in linea di principio, non subordinato a embargo, salvo casi circoscritti e adeguatamente motivati. In questa formulazione, il *secondary publication right* non si limita a favorire l'accesso, ma diventa uno strumento per rendere possibile il riuso, la conservazione e la tracciabilità dei prodotti scientifici.

Il terzo elemento riguarda il ruolo delle infrastrutture universitarie. Biblioteche, *repository*, *university press*, *open access office*, *data stewardship services*, uffici ricerca, *Technology Transfer Office* e servizi di supporto legale non sono meri servizi amministrativi. Essi costituiscono la trama organizzativa che rende praticabile l'*Open Science*. Le biblioteche, in particolare, assumono una funzione di mediazione sempre più ampia: negoziano accessi, supportano la pubblicazione aperta, curano metadati, gestiscono *repository*, contribuiscono alla conservazione digitale, formano utenti, collaborano alla definizione di *policy* e accompagnano i ricercatori nella comprensione di licenze e diritti. La risposta CRUI riconosce questa funzione infrastrutturale e la collega alla necessità di un quadro europeo che sostenga non solo i mercati, ma anche le infrastrutture pubbliche della conoscenza.

Inoltre, la discussione interna all'Osservatorio sulla Scienza Aperta ha mostrato il valore di un approccio interdisciplinare. Le osservazioni emerse hanno riguardato non soltanto il diritto

di pubblicazione secondaria o le eccezioni per la ricerca, ma anche la complessità dell'IA, la sostenibilità economica dei modelli editoriali, la bibliodiversità, il rapporto con i sistemi di valutazione, la conservazione delle risorse documentarie e scientifiche, le licenze aperte, le tesi di dottorato, le pratiche di deposito e i servizi di supporto. Questa pluralità di piani di analisi conferma che il *copyright* non può essere affrontato come un tema separato dalle politiche universitarie complessive. Esso chiama in causa la *governance* della ricerca, le strategie bibliotecarie, la comunicazione scientifica, l'internazionalizzazione e la responsabilità pubblica delle università.

Il caso CRUI mostra, in definitiva, che l'elaborazione di una posizione nazionale sull'*Open Science* richiede di contemperare esigenze diverse: affermare con chiarezza l'accesso, il riuso, l'armonizzazione e i diritti degli autori scientifici, evitando al tempo stesso formulazioni troppo generiche, incapaci di tradursi in strumenti giuridici e organizzativi effettivi. Il valore della risposta alla consultazione europea sta proprio in questo tentativo: trasformare principi condivisi in indicazioni sufficientemente precise da orientare una futura iniziativa normativa, lasciando aperto lo spazio per ulteriori approfondimenti qualora la Commissione proceda verso una proposta legislativa.

Sostenibilità economica, bibliodiversità e valutazione della ricerca

Una riforma del diritto d'autore coerente con l'*Open Science* non può ignorare la sostenibilità economica dell'ecosistema editoriale scientifico. La crescita dell'accesso aperto ha certamente ampliato la disponibilità delle pubblicazioni, ma non ha eliminato i costi della comunicazione scientifica. In molti casi, li ha redistribuiti o resi meno visibili, favorendo nuove forme di subordinazione a logiche di mercato (Moore 2025). Il passaggio da modelli fondati prevalentemente sull'abbonamento a modelli *pay-to-publish*, *hybrid journals* e *transformative agreements* ha prodotto nuove forme di dipendenza economica, nelle quali le istituzioni pagano non solo per accedere alla letteratura, ma anche per rendere accessibili i risultati dei propri ricercatori.

Il problema è particolarmente rilevante perché la produzione scientifica tende a crescere in modo continuo, e l'uso di strumenti di intelligenza artificiale potrebbe accentuare ulteriormente questa dinamica. L'aumento quantitativo delle pubblicazioni non coincide necessariamente con un incremento della qualità, ma incide comunque sui costi della comunicazione scientifica, sui processi di selezione, sui sistemi di valutazione e sulla capacità degli atenei di sostenere economicamente la pubblicazione in accesso aperto. Se i costi restano legati al numero di prodotti pubblicati, o se gli editori trasferiscono sui contributi di pubblicazione la riduzione dei ricavi derivanti dagli abbonamenti, il rischio è che l'*Open Access* finisca per accentuare le disuguaglianze tra istituzioni, gruppi di ricerca e discipline.

Questa dinamica può essere osservata con particolare chiarezza nei modelli basati su APC e BPC. Le *article processing charges* e le *book processing charges* rendono possibile l'accesso aperto immediato, ma spostano il problema dal lettore all'autore o alla sua istituzione. Gli atenei con maggiori risorse, o i gruppi di ricerca con più finanziamenti, possono sostenere più facilmente questi costi; altri possono trovarsi in difficoltà, soprattutto in settori nei quali i finanziamenti alla ricerca sono più limitati. Le scienze umane e sociali, dove la monografia, il capitolo in volume e le edizioni cri-

tiche continuano ad avere un ruolo rilevante, rischiano di essere penalizzate da modelli economici costruiti prevalentemente sull'articolo di rivista e su logiche quantitative.

Il tema della sostenibilità economica è strettamente legato a quello della bibliodiversità. Un ecosistema editoriale sano non può essere dominato esclusivamente da pochi grandi operatori commerciali globali (Larivière, Haustein, e Mongeon 2015). Ha bisogno di una pluralità di attori: editori universitari, iniziative non commerciali, riviste *scholar-led*, piattaforme istituzionali, società scientifiche, infrastrutture pubbliche e cooperative editoriali (Ancion et al. 2022; Moore 2025). Tuttavia, le riforme normative e i modelli contrattuali possono produrre effetti asimmetrici. I grandi editori dispongono di risorse, capacità tecnologiche, servizi integrati, potere negoziale e possibilità di diversificazione tali da assorbire meglio le nuove regole e trasferire i costi; gli editori piccoli, istituzionali o non commerciali possono invece essere più esposti a oneri amministrativi, tecnici ed economici.

Una politica europea del *copyright* dovrebbe quindi evitare di rafforzare involontariamente la concentrazione del mercato. Il sostegno all'*Open Science* non può essere affidato soltanto a licenze commerciali, contratti trasformativi e piattaforme proprietarie. Deve includere misure che favoriscano infrastrutture aperte, modelli editoriali sostenibili, interoperabilità, trasparenza dei costi e pluralità degli attori. In questo senso, la bibliodiversità non è un valore ornamentale, ma una condizione della democrazia scientifica: garantisce pluralità di lingue, formati, comunità disciplinari, tradizioni metodologiche e canali di diffusione.

Il rapporto con la valutazione della ricerca è altrettanto decisivo. Finché le carriere accademiche, l'accesso ai finanziamenti e la reputazione istituzionale resteranno fortemente dipendenti dalla pubblicazione in riviste ad alto impatto o in sedi editoriali controllate dai grandi operatori, il potere di questi ultimi continuerà a essere molto elevato. Le norme sul diritto di pubblicazione secondaria, le eccezioni per la ricerca e le *policy* di deposito potranno migliorare accesso e riuso, ma non basteranno a trasformare l'ecosistema se gli incentivi valutativi continueranno a premiare soprattutto i canali editoriali più costosi e controllati dagli operatori dominanti.

La revisione dei criteri di valutazione non è oggetto diretto di una riforma del *copyright*, ma ne condiziona l'efficacia (DORA 2012; CoARA 2022). Una politica della conoscenza coerente dovrebbe allineare norme sul diritto d'autore, politiche di *Open Science*, criteri di valutazione, finanziamenti alla ricerca e sostegno alle infrastrutture editoriali non commerciali. In assenza di questo allineamento, il rischio è che la riforma giuridica migliori formalmente i diritti degli autori e l'accessibilità delle pubblicazioni, ma lasci intatti i meccanismi economici e reputazionali che alimentano la dipendenza dagli editori dominanti.

Il diritto di pubblicazione secondaria può contribuire a riequilibrare il sistema, ma non sostituisce una politica complessiva della comunicazione scientifica. Esso riduce la dipendenza dagli accordi editoriali, rafforza i *repository* e restituisce agli autori una possibilità di diffusione. Tuttavia, se i ricercatori continuano a essere valutati principalmente in base alla sede della pubblicazione, e se le istituzioni continuano a investire risorse crescenti in contratti e APC, il margine di trasformazione resterà limitato. È dunque necessario considerare insieme *copyright*, sostenibilità, bibliodiversità e valutazione.

In questa prospettiva, le università hanno una responsabilità diretta. Possono negoziare contratti più trasparenti, sostenere *university press* e riviste non commerciali, investire in piattaforme condivise, promuovere criteri di valutazione più attenti alla qualità intrinseca dei prodotti, in-

centivare il deposito nei *repository*, monitorare i costi di pubblicazione e formare i ricercatori sulle alternative disponibili. La sostenibilità dell'*Open Science* non dipende soltanto dalle norme europee, ma anche dalle strategie istituzionali che gli atenei sapranno adottare.

Biblioteche, *repository* e infrastrutture della conoscenza

Il passaggio dall'*Open Access* all'*Open Science* ha modificato profondamente il ruolo delle biblioteche universitarie. Esse non possono più essere considerate soltanto strutture destinate all'acquisizione, organizzazione e messa a disposizione di risorse bibliografiche. Sempre più spesso agiscono come infrastrutture pubbliche della conoscenza: presidiano l'accesso alle risorse scientifiche, partecipano alla negoziazione dei contratti editoriali, supportano *repository* istituzionali e piattaforme di pubblicazione, curano metadati e identificatori persistenti, contribuiscono alla conservazione digitale, accompagnano ricercatori e dottorandi nella gestione di licenze, diritti e dati.

Proprio in questo ambito emerge con particolare evidenza lo scarto tra il modello tradizionale della collezione analogica e il regime delle licenze d'uso che governa molte risorse digitali. Nel mondo della stampa, l'acquisto di un volume o di una rivista garantisce alla biblioteca la disponibilità stabile della copia e la possibilità di renderla accessibile secondo le proprie funzioni istituzionali. Nell'ambiente digitale, invece, anche pubblicazioni acquisite o licenziate a costi elevati possono restare soggette a condizioni contrattuali, piattaforme proprietarie, misure tecniche di protezione e limiti d'uso che incidono sul diritto di conservarne una copia e di garantirne l'accesso permanente, anche dopo la cessazione di un contratto o il mutamento di una piattaforma. Il problema non riguarda dunque soltanto l'accesso corrente alle risorse, ma la possibilità per le biblioteche di esercitare, anche nel digitale, la propria funzione pubblica di continuità, conservazione e trasmissione della conoscenza.

Questa trasformazione non cancella le funzioni tradizionali delle biblioteche, ma le ricolloca in un ecosistema più ampio. La conservazione e la disponibilità a lungo termine delle risorse documentarie e scientifiche – digitali e analogiche – restano infatti condizioni essenziali per la ricerca, l'apprendimento e la cittadinanza democratica. Tuttavia, nell'ambiente digitale, conservare non significa soltanto custodire documenti o garantirne l'accessibilità fisica. Significa preservare oggetti digitali complessi, metadati, relazioni semantiche, versioni, licenze, identificatori, formati, contesti di produzione e condizioni di riuso. La biblioteca diventa così un luogo istituzionale nel quale si intrecciano tutela della memoria, accesso alla conoscenza, interoperabilità tecnica e responsabilità giuridica.

I *repository* istituzionali sono una componente decisiva di questa trasformazione. Non sono semplici archivi nei quali depositare file, ma ambienti di descrizione, conservazione, valorizzazione e riuso dei prodotti della ricerca. Perché possano svolgere pienamente questa funzione, devono essere sostenuti da *policy* chiare, metadati di qualità, procedure di verifica, integrazione con identificatori persistenti, interoperabilità con infrastrutture nazionali ed europee e competenze specifiche sui diritti (Wilkinson et al. 2016). Il diritto di pubblicazione secondaria a livello europeo, se introdotto, rafforzerebbe in modo significativo il ruolo dei *repository*, anche se richiederebbe, al tempo stesso, un investimento istituzionale nella loro qualità e sostenibilità.

Le *university press* e le piattaforme editoriali accademiche svolgono una funzione complementare. Esse possono contribuire a modelli di pubblicazione aperti, trasparenti, sostenibili e rispettosi della bibliodiversità, soprattutto quando operano entro infrastrutture pubbliche o cooperative. In un ecosistema dominato da grandi editori commerciali e piattaforme proprietarie, le iniziative editoriali universitarie offrono uno spazio importante per sperimentare modelli non commerciali, *Diamond Open Access*, privi di costi diretti sia per chi legge sia per chi pubblica, *peer review* trasparente, edizioni digitali, pubblicazioni multilingui e forme di diffusione più vicine alle esigenze delle comunità scientifiche. Anche queste esperienze, tuttavia, richiedono un quadro giuridico chiaro, risorse adeguate e integrazione con *repository*, cataloghi, sistemi di descrizione dei metadati e infrastrutture di conservazione (Wilkinson et al. 2016).

L'esperienza dell'Università di Napoli Federico II può essere letta in questa prospettiva. Attraverso il Centro di Ateneo per le Biblioteche, i *repository* istituzionali, FedOA, FedOA Press e l'ecosistema SHARE, l'Ateneo ha costruito nel tempo un insieme articolato di infrastrutture per l'accesso, la pubblicazione, la descrizione e la circolazione della conoscenza scientifica.² Il valore di queste esperienze non risiede soltanto nella disponibilità di singole piattaforme, ma nella loro capacità di connettere biblioteche, metadati, cataloghi, pubblicazioni, *repository* e servizi di supporto in un ambiente cooperativo. SHARE, in particolare, mostra come l'interoperabilità semantica e la qualità dei metadati possano diventare elementi strategici per la visibilità, la scoperta e il riuso della conoscenza.

Questa dimensione infrastrutturale è spesso sottovalutata nel dibattito sul *copyright*. Le norme sul diritto d'autore vengono discusse soprattutto in relazione ai rapporti tra autori, editori, piattaforme e utenti. Meno attenzione è dedicata alle condizioni istituzionali che rendono possibile l'esercizio concreto dei diritti e delle eccezioni. Un autore può disporre di un diritto di pubblicazione secondaria, ma senza un *repository* affidabile, senza metadati adeguati, senza supporto sui contratti editoriali e senza una *policy* istituzionale, quel diritto rischia di restare poco utilizzato. Una biblioteca può avere il compito di preservare risorse digitali; tuttavia, senza eccezioni chiare per la conservazione, senza possibilità di superare clausole contrattuali restrittive e senza interoperabilità tecnica, la sua funzione resta limitata.

Per questo motivo, il *copyright* dovrebbe essere pensato anche in rapporto alle infrastrutture della conoscenza. Una riforma europea coerente con l'*Open Science* dovrebbe riconoscere che biblioteche, archivi, musei, *repository*, *university press*, piattaforme editoriali non commerciali e servizi di *data stewardship* non sono meri utilizzatori di contenuti protetti, ma attori essenziali della produzione, conservazione e valorizzazione del bene pubblico della conoscenza. Essi garantiscono continuità, affidabilità, accesso, contestualizzazione, riuso e memoria. In assenza di queste infrastrutture, l'apertura rischia di ridursi a disponibilità immediata di file, senza garanzie di permanenza, qualità, verificabilità e interoperabilità (Moore 2025).

² FedOA – Federico II University Press è la casa editrice dell'Università di Napoli Federico II, orientata alla pubblicazione ad accesso aperto di monografie e collane scientifiche. Universities SHARE (Scholarly Heritage and Access to Research) è un'iniziativa cooperativa interuniversitaria che integra servizi bibliotecari, cataloghi in Linked Open Data, strumenti di *discovery*, piattaforme per l'editoria ad accesso aperto e *repository*; SHARE Catalogue è inoltre parte della Share Family, ecosistema internazionale di LOD cui appartiene anche Share-VDE (Virtual Discovery Environment).

La questione riguarda anche i servizi di supporto alla ricerca. Uffici ricerca, *open access office*, *technology transfer office*, uffici legali, *data steward* e bibliotecari specializzati operano ormai in un campo comune, nel quale pubblicazioni, dati, proprietà intellettuale, valorizzazione, contratti, licenze, IA e valutazione sono strettamente intrecciati. La gestione dei diritti non può più essere lasciata al singolo ricercatore, né affrontata solo al momento della firma del contratto editoriale. Deve diventare parte di una strategia istituzionale che accompagni l'intero ciclo della ricerca: progettazione, produzione dei dati, scelta della sede di pubblicazione, deposito, licenza, conservazione, monitoraggio dell'impatto e riuso.

Da questo punto di vista, biblioteche e *repository* non sono semplicemente strumenti di attuazione dell'*Open Science*; sono luoghi nei quali l'*Open Science* diventa praticabile. La loro funzione non è sostituire la norma giuridica, ma renderla operativa. Se la riforma europea del *copyright* intende davvero favorire la circolazione della conoscenza, deve quindi considerare le infrastrutture pubbliche e cooperative come parte integrante del quadro regolativo. L'accesso aperto, il diritto di pubblicazione secondaria, il *text and data mining* e la conservazione digitale non possono essere separati dalle istituzioni che li rendono sostenibili nel tempo.

Dalle politiche europee alle strategie universitarie

La consultazione europea sul *copyright* sollecita le università a interrogarsi non solo sulle norme che dovrebbero essere adottate a livello dell'Unione, ma anche sulle strategie istituzionali necessarie per dare concreta attuazione agli obiettivi dell'*Open Science*. Una riforma europea può creare condizioni più favorevoli, ridurre la frammentazione, rafforzare i diritti degli autori, chiarire le eccezioni e limitare il potere delle clausole contrattuali restrittive. Tuttavia, senza *policy* universitarie coerenti, servizi di supporto adeguati e infrastrutture affidabili, anche un quadro normativo più avanzato rischia di produrre effetti parziali.

Un primo ambito di intervento riguarda i diritti degli autori scientifici. Gli atenei dovrebbero sostenere i ricercatori nella comprensione dei contratti editoriali, nella conservazione dei diritti necessari alla diffusione dei risultati, nella scelta delle licenze e nel deposito nei *repository*. Questo implica formazione, modelli contrattuali, linee guida, supporto legale e coordinamento con le biblioteche. Un eventuale diritto di pubblicazione secondaria a livello europeo renderebbe più semplice questo lavoro, ma non lo renderebbe superfluo. Gli autori avrebbero comunque bisogno di sapere quale versione depositare, con quali metadati, con quale licenza, entro quali tempi e in quali infrastrutture. Un secondo ambito riguarda le *policy* di deposito. Molte università dispongono già di *repository* e regolamenti sull'accesso aperto, ma l'efficacia di queste politiche dipende dalla loro chiarezza, dalla semplicità delle procedure, dall'integrazione con i sistemi di valutazione e dalla capacità di evitare che il deposito sia percepito come un adempimento burocratico. La strategia dovrebbe essere orientata non solo ad aumentare il numero dei documenti disponibili, ma a migliorare la qualità complessiva dell'ecosistema: completezza dei metadati, identificatori persistenti, collegamento con progetti e finanziamenti, informazioni sulle licenze, conservazione a lungo termine e interoperabilità con le infrastrutture europee.

Un terzo ambito riguarda la gestione dei dati della ricerca. Le politiche *FAIR* non possono essere separate dal *copyright*, dalle licenze, dalla protezione dei dati personali, dagli interessi commer-

ciali, dalle esigenze etiche e dalle infrastrutture di conservazione. Le università dovrebbero investire in servizi di *data stewardship*, formazione sui *data management plan*, *repository* affidabili, linee guida disciplinari e connessioni tra dati, pubblicazioni e software. Anche in questo caso, la questione non è soltanto tecnica. Il riuso dei dati dipende da condizioni giuridiche comprensibili, metadati adeguati, contesti di produzione documentati e responsabilità istituzionali definite.

Un quarto ambito riguarda l'intelligenza artificiale. Gli atenei dovranno dotarsi di *policy* capaci di orientare l'uso di strumenti generativi nella ricerca, nella didattica e nella comunicazione scientifica. Queste *policy* dovrebbero affrontare almeno tre questioni: l'uso di contenuti protetti nei sistemi di IA; la dichiarazione trasparente dell'impiego di strumenti generativi nella produzione scientifica; la protezione dei dati, dei documenti riservati e dei materiali non destinati alla diffusione. Non si tratta di scoraggiare l'innovazione, ma di costruire ambienti sicuri e responsabili per sperimentare strumenti che possono accrescere l'accessibilità, la capacità di analisi e l'efficienza di alcuni processi di ricerca.

Un quinto ambito riguarda la sostenibilità economica. Le università dovrebbero monitorare in modo sistematico i costi della comunicazione scientifica: abbonamenti, contratti trasformativi, APC, BPC, spese per piattaforme, servizi editoriali, infrastrutture di deposito e conservazione. Senza una visione complessiva, è difficile valutare se la transizione all'*Open Access* produca effettivamente risparmi, redistribuzione dei costi o nuove dipendenze. La trasparenza economica è una condizione essenziale per politiche negoziali più efficaci e per il sostegno a modelli alternativi, inclusi *Diamond Open Access*, *university press*, piattaforme cooperative e riviste *scholar-led*.

Un sesto ambito riguarda la valutazione della ricerca. Le università non possono modificare da sole tutti i criteri nazionali o internazionali di valutazione, ma possono promuovere pratiche più attente alla qualità intrinseca dei prodotti, alla pluralità delle sedi editoriali, all'apertura dei dati, alla disponibilità dei risultati, all'impatto sociale e alla trasparenza dei processi. Se i sistemi di valutazione continuano a premiare prevalentemente la pubblicazione in sedi controllate da pochi grandi editori, la capacità trasformativa delle politiche di *Open Science* resterà limitata. Le strategie universitarie dovrebbero quindi collegare accesso aperto, valutazione responsabile e bibliodiversità (DORA 2012; CoARA 2022).

Un settimo ambito riguarda la formazione. Ricercatori, dottorandi, studenti, bibliotecari, personale amministrativo e personale dei servizi di supporto hanno bisogno di competenze aggiornate su *copyright*, licenze, *repository*, dati, IA, *text and data mining* e pubblicazione scientifica. La complessità del quadro rende insufficiente un approccio basato su competenze individuali occasionali. Servono percorsi formativi istituzionali, comunità di pratica, materiali condivisi, consulenze specialistiche e forme di coordinamento tra aree diverse dell'amministrazione universitaria. L'*Open Science* è anche una questione di capacità organizzativa.

Questi ambiti non devono essere considerati separatamente. La vera sfida consiste nel costruire una *governance* integrata della conoscenza scientifica. Biblioteche, uffici ricerca, *Technology Transfer Office*, uffici legali, nuclei di valutazione, scuole di dottorato, centri per l'innovazione didattica e organi di governo degli atenei dovrebbero operare in modo coordinato. Le strategie universitarie per l'*Open Science* non possono ridursi a politiche di deposito o a linee guida sull'accesso aperto: devono diventare strategie complessive per la produzione, circolazione, conservazione e valorizzazione della conoscenza.

In questa prospettiva, le università non sono semplicemente destinatarie della riforma europea del *copyright*. Sono attori che possono orientarne l'attuazione, sperimentare soluzioni, costruire infrastrutture, promuovere modelli alternativi e formare comunità competenti. Il passaggio dalla consultazione europea alle strategie universitarie consiste proprio in questo: tradurre principi e norme in pratiche istituzionali capaci di rendere l'apertura sostenibile, fondata su condizioni di certezza giuridica e socialmente utile.

Conclusioni: verso una politica del *copyright* per l'ecosistema della conoscenza

La consultazione europea sulla revisione del *copyright* nel mercato unico digitale mostra che il diritto d'autore è ormai collocato al centro di una trasformazione che va oltre il perimetro dei mercati culturali e creativi. Le questioni poste dall'intelligenza artificiale generativa, dalle piattaforme digitali, dalla remunerazione dei creatori e dai meccanismi di tutela dei diritti si intrecciano con quelle che riguardano la ricerca scientifica, l'accesso aperto, il riuso dei risultati, la conservazione delle risorse documentarie e scientifiche e le infrastrutture pubbliche della comunicazione accademica. Il *copyright* non è più soltanto un dispositivo di protezione delle opere, ma una componente dell'architettura normativa attraverso cui si definiscono le condizioni di produzione, circolazione, validazione e memoria della conoscenza.

L'*Open Science* rende particolarmente evidente questa trasformazione. L'apertura della scienza non si esaurisce nella disponibilità online di contenuti: essa richiede che pubblicazioni, dati, metadati, software, materiali didattici e altri prodotti della ricerca possano essere accessibili, conservati, citati, collegati, analizzati e riutilizzati in condizioni giuridiche chiare, sostenibili e coerenti con la missione pubblica delle università. La frammentazione delle eccezioni, la dipendenza da contratti editoriali restrittivi, l'incertezza sugli usi computazionali, l'assenza di garanzie effettive di deposito e l'aumento dei costi di pubblicazione non sono ostacoli marginali: incidono direttamente sulla possibilità della ricerca di produrre conoscenza verificabile, condivisa e socialmente utile.

In questo quadro, il diritto di pubblicazione secondaria a livello europeo rappresenta una misura di particolare rilievo. Esso può rafforzare la posizione degli autori accademici, sostenere i *repositories*, ridurre la dipendenza da rapporti contrattuali asimmetrici e rendere più coerente il rapporto tra finanziamento pubblico della ricerca e accesso pubblico ai suoi risultati. La sua efficacia dipenderà tuttavia dalla configurazione concreta: carattere obbligatorio, non rinunciabilità, protezione contro il *contractual override*, chiarezza sulle versioni depositabili, embargo limitati e motivati, licenze adeguate al riuso, estensione ai prodotti dei progetti collaborativi e raccordo con infrastrutture affidabili.

Altrettanto decisive sono le eccezioni per la ricerca e il *text and data mining*. Nell'ambiente digitale e nell'epoca dell'intelligenza artificiale, la ricerca richiede la possibilità di analizzare computazionalmente grandi quantità di contenuti, costruire *corpora*, addestrare o specializzare modelli, interrogare dati e documenti, produrre sintesi, traduzioni, strumenti di accessibilità e nuove forme di conoscenza. Queste attività devono essere regolate in modo responsabile e non possono essere ostacolate da norme pensate esclusivamente per scenari commerciali. Distinguere tra usi commerciali su larga scala e usi scientifici, controllati, trasparenti, non commerciali o di interesse

pubblico è essenziale per evitare che la tutela dei diritti si trasformi in una barriera alla ricerca. Una riforma del *copyright*, tuttavia, non può bastare da sola. La sostenibilità dell'*Open Science* dipende anche dai modelli economici della comunicazione scientifica, dalla bibliodiversità, dai criteri di valutazione e dalla capacità delle università di costruire infrastrutture pubbliche e cooperative. Biblioteche, *repository*, *university press*, servizi di supporto alla ricerca e infrastrutture semantiche non sono strumenti ausiliari, ma condizioni di possibilità della conoscenza aperta: rendono praticabili i diritti, garantiscono accesso e conservazione, curano metadati, collegano risorse, formano comunità e accompagnano la gestione di licenze, dati e prodotti della ricerca. Senza questo tessuto istituzionale, l'apertura rischia di ridursi a mera disponibilità immediata di contenuti, priva di garanzie di permanenza, verificabilità e riuso.

La prospettiva assunta e articolata in questo contributo su più piani – *European Research Area*, reti universitarie transnazionali come *Aurora Universities Network*, CRUI, singoli atenei come l'Università di Napoli Federico II – mostra che la questione del *copyright* non può essere affrontata da un unico punto di osservazione. Le norme europee possono creare condizioni comuni; le reti universitarie rendere operativa la cooperazione transfrontaliera; le conferenze dei rettori elaborare posizioni di sistema; gli atenei dotarsi di strategie concrete. È nell'interazione tra queste dimensioni che può prendere forma una politica della conoscenza capace di coniugare tutela, apertura, sostenibilità, innovazione e responsabilità pubblica.

Il nodo, allora, non consiste nel contrapporre diritto d'autore e *Open Science*, ma nel ripensare il diritto d'autore come parte dell'ecosistema della conoscenza. Un quadro europeo adeguato dovrebbe tutelare autori, creatori e titolari dei diritti, garantendo al tempo stesso che la conoscenza scientifica possa circolare, essere verificata, conservata e riutilizzata. Dovrebbe sostenere i mercati culturali e creativi senza subordinare interamente la ricerca alle loro logiche, e favorire l'innovazione tecnologica senza indebolire le garanzie pubbliche. Dovrebbe, soprattutto, riconoscere che università, biblioteche e infrastrutture della conoscenza sono attori essenziali nella costruzione di uno spazio europeo della ricerca realmente aperto, sostenibile e democratico.

Riferimenti bibliografici*

Ancion, Zoé, Lidia Borrell-Damián, Pierre Mounier, Johan Rooryck, e Bregt Saenen. 2022. *Action Plan for Diamond Open Access*. A cura di Johan Rooryck e Laetitia Martin. Science Europe, cOAlition S, OPERAS, e ANR. 10.5281/zenodo.6282403.

Aurora Universities Network. 2026. *Response to the European Commission Call for Evidence: Report on the Review of the Copyright in the Digital Single Market Directive / Targeted Initiative for a Better Copyright Environment for European Creativity and Innovation*. Documento istituzionale; redazione principale predisposta da Roberto Delle Donne, con il contributo di Pim de Boer, Alessandro Arienzo e Sander Bosch. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/18172-Report-on-the-review-of-the-2019-EU-rules-on-copyright-and-related-rights-in-the-digital-single-market/F33503372_en.

CoARA. 2022. *Agreement on Reforming Research Assessment*. Coalition for Advancing Research Assessment. 10.5281/zenodo.13480728.

Commissione europea. 2012. *Raccomandazione 2012/417/UE della Commissione, del 17 luglio 2012, sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione*. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 194, 21 luglio 2012, 39–43.

Commissione europea. 2016. *Open Innovation, Open Science, Open to the World: A Vision for Europe*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 10.2777/061652.

Commissione europea. 2024. *Improving Access to and Reuse of Research Results, Publications and Data for Scientific Purposes: Study to Evaluate the Effects of the EU Copyright Framework on Research and the Effects of Potential Interventions and to Identify and Present Relevant Provisions for Research in EU Data and Digital Legislation, with a Focus on Rights and Obligations*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 10.2777/633395.

Commissione europea. 2026a. *Call for Evidence: Report on the Review of the Copyright in the Digital Single Market Directive / Targeted Initiative for a Better Copyright Environment for European Creativity and Innovation*. Ref. Ares(2026)4845636, 13 maggio 2026.

Commissione europea. 2026b. *Economic Analysis of Options for Improving EU Legislative and Regulatory Frameworks with Impact on Access and Reuse of Publicly Funded R&I Results and of Publications and Data for Scientific Purposes: Final Report*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 10.2777/8969719.

Commissione europea. 2026c. “150 University Leaders and the European Commission Discuss the Future of Higher Education.” *European Education Area*, 11 giugno 2026. <https://education.ec.europa.eu/whats-new/news/150-university-leaders-and-the-european-commission-discuss-the-future-of-higher-education>.

CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane). 2026. *Response to the European Commission Call for Evidence: Report on the Review of the Copyright in the Digital Single Market Directive*

* Ultima data di consultazione dei siti web: 5 agosto 2026.

/ *Targeted Initiative for a Better Copyright Environment for European Creativity and Innovation*. Documento istituzionale dell'Osservatorio sulla Scienza Aperta; redazione principale predisposta da Roberto Delle Donne, con contributi alla discussione di Andrea Capaccioni, Giovanna Capizzi, Pierluigi Feliciati, Rosa Maiello, Gino Roncaglia e Simona Turbanti. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/18172-Report-on-the-review-of-the-2019-EU-rules-on-copyright-and-related-rights-in-the-digital-single-market/F33503904_en.

DORA. 2012. *San Francisco Declaration on Research Assessment*. <https://sfdora.org/read/>.

Larivière, Vincent, Stefanie Haustein, and Philippe Mongeon. 2015. "The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era." *PLOS ONE* 10 (6): e0127502. 10.1371/journal.pone.0127502.

Lucchi, Nicola. 2025. *Generative AI and Copyright: Training, Creation, Regulation*. Study requested by the JURI Committee. Brussels: European Parliament, Policy Department for Justice, Civil Liberties and Institutional Affairs. PE 774.095.

Maiello, Rosa, e Michèle Battisti. 2014. "Des lois sur l'Open Access en Europe." *Documentaliste-Sciences de l'information* 51 (2): 20–22. 10.3917/docs.512.0020.

Moore, Samuel A. 2025. *Publishing Beyond the Market: Open Access, Care, and the Commons*. Ann Arbor: University of Michigan Press. 10.3998/mpub.11781635.

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea. 2019. *Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE*. *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* L. 130, 17 maggio 2019, 92–125.

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea. 2024. *Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale)*. *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* L. 2024/1689, 12 luglio 2024.

Sganga, Caterina, Thomas Margoni, Martin Senftleben, and Kacper Szkalej. 2025. "Towards a European Research Freedom Act: A Proposal for an EU-Wide Secondary Publication Right." *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law* 56 (8): 1516–52. 10.1007/s40319-025-01620-6.

UNESCO. 2021. *Recommendation on Open Science*. Paris: UNESCO. 10.54677/MNMH8546.

Università degli Studi di Napoli Federico II. 2026. *Response to the European Commission Call for Evidence. Report on the review of the copyright in the Digital Single Market Directive / Targeted initiative for a better copyright environment for European creativity and innovation*. Documento istituzionale a firma del rettore Matteo Lorito; redazione principale predisposta da Roberto Delle Donne, con il contributo di Lorenzo Marrucci; F33503655. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/18172-Report-on-the-review-of-the-2019-EU-rules-on-copyright-and-related-rights-in-the-digital-single-market/F33503655_en.

Voss, Axel. 2025. *Draft Report on Copyright and Generative Artificial Intelligence – Opportunities and Challenges (2025/2058(INI))*. European Parliament, Committee on Legal Affairs. PE775.433v01-00, 27 giugno 2025.

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, et al. 2016. “The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship.” *Scientific Data* 3: 160018. 10.1038/sdata.2016.18.